

Codice A1414E

D.D. 28 maggio 2025, n. 306

**Verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter, comma 3, d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativa all'ampliamento e trasformazione della struttura "Soggiorno per anziani Parrocchia Cuore Immacolato di Maria", sita in Cuneo.**



**ATTO DD 306/A1400B/2025**

**DEL 28/05/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400B - SANITA'**

**OGGETTO:** Verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter, comma 3, d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativa all'ampliamento e trasformazione della struttura "Soggiorno per anziani Parrocchia Cuore Immacolato di Maria", sita in Cuneo.

La D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 e s.m.i. ha aggiornato le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i., approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità (allegati da B a H).

Con D. D. 5 giugno 2019, n. 451 è stata approvata la modulistica da utilizzare sia per la presentazione delle richieste di verifica di compatibilità ai sensi della deliberazione succitata inerenti strutture per anziani e strutture per disabili sia per la richiesta di trasformazione di posti letto da non accreditabili in accreditabili in strutture per anziani non autosufficienti e strutture per disabili già autorizzate ai sensi dell'art. 8/ter del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (Modello C).

Sul Bollettino Ufficiale del 12 dicembre 2019 è stata pubblicata la D. D. 5 dicembre 2019, n. 847, con in allegato la Tabella riportante il fabbisogno di posti letto di Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per anziani non autosufficienti accreditabili nei vari distretti sanitari della Regione Piemonte.

Con nota del 14/04/2025 (prot. reg. n. 9397/2025 del 15/04/2025), il Comune di Cuneo ha inviato agli uffici regionali, a nome e per conto del legale rappresentante della struttura socio-sanitaria "Soggiorno per anziani Parrocchia Cuore Immacolato di Maria", sita in Cuneo, via Mellana n. 13, una richiesta di verifica di compatibilità relativa all'ampliamento e trasformazione della suddetta struttura con la trasformazione, al primo piano, di n. 13 (tredici) posti letto di Residenza Assistenziale Alberghiera (RAA) in n. 10 (dieci) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti + 3 (tre) posti letto di "pronta accoglienza". Al termine dell'intervento, la struttura avrà la capienza di n. 80 (ottanta) posti letto di RSA + 7 (sette) pl di "pronta accoglienza", così suddivisi: al primo piano un nucleo di RSA da 20+3 e un nucleo RSA da 10+2; al secondo piano un nucleo RSA da 20+2 e un nucleo RSA da 10; al terzo piano un nucleo RSA da 20 + 11 posti letto di Residenza Assistenziale Alberghiera (RAA).

Con nota del 16/04/2025 (prot. reg. n. 9574/2025) gli uffici regionali comunicavano ai soggetti

interessati l'avvio del procedimento amministrativo.

Gli uffici regionali verificavano la documentazione trasmessa a corredo della richiesta e rilevavano alcune criticità. Di conseguenza, con nota del 9/05/2025 (prot. reg. n. 11183/2025), gli uffici regionali sospendevano il procedimento amministrativo, richiedendo ai soggetti interessati di produrre idonee controdeduzioni.

Con nota del 19/05/2025 (prot. reg. n. 12032/2025 del 20/05/2025) il Comune di Cuneo inoltra agli uffici regionali documentazione integrativa.

Gli uffici regionali esaminavano la documentazione integrativa, riscontrando il rispetto dei requisiti strutturali previsti dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012.

Il Comune di Cuneo rientra nel distretto sanitario "Sud Ovest (Cuneo-Borgo San Dalmazzo-Dronero)" dell'ASL CN1; tale distretto aveva una disponibilità residua di n. 9 (nove) posti letto accreditabili di RSA per anziani non autosufficienti, come da Tabella succitata, aggiornata al 3 aprile 2025.

Ritenuto necessario, pertanto, esprimere parere favorevole di compatibilità ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta presentata dal egale rappresentante della struttura socio-sanitaria "Soggiorno per anziani Parrocchia Cuore Immacolato di Maria" di Cuneo.

Ritenuto, altresì, di precisare che gli inserimenti in regime di convenzione nel presidio di cui trattasi dovranno necessariamente avvenire nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alle singole Aziende di cui alla D.G.R. n. 26-801 del 17 febbraio 2025 e s.m.i.

Tutto ciò premesso,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;
- D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;
- L. R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;
- D. G. R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019 e s.m.i.;
- D. G. R. n. 26-801 del 17 febbraio 2025 e s.m.i.;
- D. D. 5 dicembre 2019, n. 847;

*determina*

- di esprimere, per le motivazioni illustrate in premessa, parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., inerente all'ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "Soggiorno per anziani Parrocchia Cuore Immacolato di Maria", sita in Cuneo, via Mellana n. 13, con la trasformazione, al primo piano, di n. 13 (tredici) posti letto di Residenza Assistenziale Alberghiera (RAA) in n. 10 (dieci) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti + 3 (tre) posti letto di "pronta accoglienza". Al

termine dell'intervento, la struttura avrà la capienza di n. 80 (ottanta) posti letto di RSA + 7 (sette) pl di "pronta accoglienza", così suddivisi: al primo piano un nucleo di RSA da 20+3 e un nucleo RSA da 10+2; al secondo piano un nucleo RSA da 20+2 e un nucleo RSA da 10; al terzo piano un nucleo RSA da 20 + 11 posti letto di Residenza Assistenziale Alberghiera (RAA).

Rispetto ai succitati 13 posti letto di RSA oggetto del presente parere, n. 9 (nove) posti letto sono autorizzabili e accreditabili mentre i restanti 4 (quattro) posti letto sono autorizzabili ma non accreditabili.

- che gli inserimenti in regime di convenzione nel presidio di cui trattasi dovranno necessariamente avvenire nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alle singole Aziende di cui alla D.G.R. n. 26-801 del 17 febbraio 2025 e s.m.i.

La validità temporale del parere di verifica di compatibilità rilasciato con la presente determinazione dirigenziale è la seguente:

- due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune), il parere perde efficacia;
- sette anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione al funzionamento della struttura socio-sanitaria da parte dell'ASL NO, il parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore  
Giulio Manfredi

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')  
Firmato digitalmente da Antonino Sottile